

# Salvataggio dell'impresa a più vie

## Il fallimento si evita anticipando gli effetti del concordato

Pagina a cura  
DI FRANCESCO PAU

**F**allimento, tanti i modi per evitarlo. Via libera al salvataggio dell'impresa attraverso l'anticipazione degli effetti del concordato preventivo e la sospensione o lo scioglimento, con qualche limite, dei contratti in corso. Con la pubblicazione in G.U. del 26 giugno 2012 del c.d. decreto crescita prendono corpo le nuove misure per favorire la continuità aziendale anche in fasi di crisi imprenditoriale potenzialmente prodromiche al fallimento. Si è puntato quindi a facilitare l'adesione del debitore a piani di salvataggio dell'impresa (independentemente dalla forma assunta) e conseguentemente sull'anticipazione del momento in cui viene reso conoscibile lo stato di crisi consentendo nel contempo all'imprenditore una maggiore flessibilità anche, ad esempio, attraverso la possibilità di sospendere alcuni contratti la cui obbligatoria continuazione non faceva altro che aggravare lo stato di crisi imprenditoriale. Ecco quindi il nuovo articolo 161 del rd 16 marzo 1942 n. 267 (c.d. legge fallimentare) prevedere ora la possibilità per l'imprenditore di depositare il ricorso contenente la domanda di concordato riservandosi di presentare la proposta, il piano e la documentazione entro un termine fissato dal giudice compreso fra sessanta e centoventi giorni e prorogabile, in presenza di giustificati motivi, di non oltre 60 giorni. Alternativamente l'imprenditore può (ferma restando la conservazione sino al momento dell'omologa degli effetti prodotti dal ricorso) esperire la via dell'accordo di ristrutturazione dei debiti (ex art. 182-bis, primo comma). Dopo il deposito del ricorso e fino all'emanazione del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo il debitore può

- compiere gli atti urgenti di straordinaria amministrazione previa autorizzazione del tribunale e

- compiere gli atti di ordinaria amministrazione.

Qualora dagli atti posti in essere dal debitore sorgano crediti terzi, gli stessi si considerano precludibili ex art. 111 della legge fallimentare.

Un'ulteriore tutela nei confronti dei creditori pre concordatari è rappresentata dall'inefficacia nei loro confronti delle ipoteche giudiziali iscritte nei novanta giorni che precedono la data della pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese.

Per quanto riguarda i contratti in corso di esecuzione l'articolo 169-bis (introdotto dal decreto crescita) concede al debitore nel ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato di richiedere l'autorizzazione (rispettivamente al tribunale o al giudice delegato a seconda del momento di emissione del decreto) a sciogliere dai

Le misure contro il fallimento	
<b>Gli accordi di ristrutturazione dei debiti</b>	<p>Il decreto è intervenuto sugli accordi di ristrutturazione dei debiti riscrivendo il primo comma dell'art.182-bis in base al quale: <i>"L'imprenditore in stato di crisi può domandare, depositando la documentazione di cui all'articolo 161, l'omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti stipulato con i creditori rappresentanti almeno il sessanta per cento dei crediti, unitamente ad una relazione redatta da un professionista, designato dal debitore, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d) sulla veridicità dei dati aziendali e sull'attuabilità dell'accordo stesso con particolare riferimento alla sua idoneità ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori estranei nei rispetto dei seguenti termini:</i></p> <ol style="list-style-type: none"><li><i>entro cento venti giorni dall'omologazione, in caso di crediti già scaduti a quella data;</i></li><li><i>entro cento venti giorni dalla scadenza, in caso di crediti non ancora scaduti alla data dell'omologazione</i></li></ol>
<b>Il pagamento dei crediti pre concordatari</b>	<p>Il decreto crescita ha previsto all'art 182 quinquies che <i>"Il debitore che presenta domanda di ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale, anche ai sensi dell'articolo 161 sesto comma, può chiedere al tribunale di essere autorizzato, assunte se del caso sommarie informazioni, a pagare crediti anteriori per prestazioni di beni o servizi, se un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), attesta che tali prestazioni sono essenziali per la prosecuzione della attività di impresa e funzionali ad assicurare la migliore soddisfazione dei creditori. L'attestazione del professionista non è necessaria per pagamenti effettuati fino a concorrenza dell'ammontare di nuove risorse finanziarie che vengano apportate al debitore senza obbligo di restituzione o con obbligo di restituzione postergato alla soddisfazione dei creditori"</i></p>
<b>Concordato e contratti pubblici</b>	<p>L'ammissione al concordato preventivo non impedisce la partecipazione a procedure di assegnazione di contratti pubblici. In tal caso alla relazione del professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, lettera d) che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto si aggiunge anche la dichiarazione di altro operatore (in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione, richiesti per l'affidamento dell'appalto), che si sia impegnato nei confronti del concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara ovvero dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto.</p>
<b>Gli aspetti fiscali</b>	<p>Il decreto crescita interviene anche in merito agli aspetti fiscali relativi alle nuove misure introdotte in relazione alle misure per facilitare la gestione delle crisi aziendali. In particolare il nuovo comma 5 dell'articolo 101 del Dpr 22 dicembre 1986, n. 917 stabilisce che <i>"Le perdite di beni di cui al comma 1, commisurate al costo non ammortizzato di essi, e le perdite su crediti sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi e in ogni caso, per le perdite su crediti, se il debitore e' assoggettato a procedure concorsuali o ha concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell'articolo 182-bis regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Ai fini del presente comma, il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento o del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa o del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo o del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi; ai medesimi fini si considera concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti dalla data del decreto del Tribunale di omologazione dell'accordo medesimo"</i>.</p>

contratti in corso di esecuzione alla data della presentazione del ricorso. Su richiesta del debitore inoltre può essere autorizzata la sospensione del contratto per non più di 60 giorni, prorogabili una sola volta. La sospensione comporta per il contraente il diritto ad un indennizzo equivalente al risarcimento del danno

conseguente al mancato adempimento. Il diritto all'indennizzo si trasforma automaticamente in un credito pre concordatario. Lo scioglimento del contratto può essere autorizzato con alcuni limiti. Innanzitutto esso non ha effetto con riguardo alla clausola compromissoria. Inoltre non risulta applicabile:

- ai rapporti di lavoro subordinato
- ai contratti contratto preliminare di vendita trascritto ai sensi dell'articolo 2645-bis del codice civile avente ad oggetto un immobile ad uso abitativo destinato a costituire l'abitazione principale e
- ai contratti di locazione

immobiliare.

Con l'introduzione dell'art. 182-quinquies si concede la possibilità al debitore che presenta una domanda di ammissione al concordato preventivo, una domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti (ex art. 182-bis, primo comma), o una proposta di accordo (ex art. 182-bis, sesto comma) di chiedere al tribunale l'autorizzazione a contrarre finanziamenti, precludibili (ex art. 111). Presupposto per tale richiesta è l'attestazione, da parte di un professionista designato dal debitore in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, terzo comma, lettera d), che tali finanziamenti sono funzionali alla migliore soddisfazione dei creditori. I finanziamenti possono essere individuati anche solo per tipologia ed entità pur senza essere oggetto di trattative. Il tribunale può inoltre autorizzare il debitore: a concedere pegno o ipoteca a garanzia dei medesimi finanziamenti; di essere autorizzato nel presentare domanda di ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale, a pagare crediti anteriori per prestazioni di beni o servizi.

In questo caso il professionista deve attestare che si tratta di prestazioni essenziali per la prosecuzione della attività di impresa e funzionali ad assicurare la migliore soddisfazione dei creditori. Sfuggono alla revocatoria di cui all'art. 67 i pagamenti di prestazioni di beni o servizi. L'ammissione al concordato preventivo non comporta la risoluzione dei contratti in corso di esecuzione alla data di deposito del ricorso, anche stipulati con pubbliche amministrazioni se il professionista designato dal debitore di cui all'articolo 67 ha attestato (I) la conformità al piano e (II) la ragionevole capacità di adempimento. Per quanto concerne la disciplina del concordato con continuità aziendale è stato introdotto l'art. 186-bis in base al quale se il piano di concordato (ex art. 161, secondo comma, lettera e) prevede la prosecuzione dell'attività di impresa da parte del debitore, il trasferimento di azienda in esercizio che si attua attraverso la cessione ovvero il conferimento della stessa in una o più società comporta:

- l'indicazione, analitica, dei costi e dei ricavi attesi dalla prosecuzione dell'attività d'impresa prevista, delle risorse finanziarie e delle relative modalità di copertura;
- l'attestazione del professionista della funzionalità al miglior soddisfacimento dei creditori perseguita con la prosecuzione dell'attività di impresa;
- l'eventuale moratoria per un periodo non superiore ad un anno per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, salvo che sia prevista la liquidazione dei beni sui quali sussiste la causa di prelazione.